

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1996 n. 673^[1]

Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i fondi pensione gestiscono le risorse mediante convenzioni stipulate con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n.77;

Considerato che, ai sensi della norma sopra richiamata, i criteri e le modalità per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte delle menzionate società, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, tenuto anche conto dei principi fissati in materia dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/88, in data 19 novembre 1996;

ADOTT A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Regole di comportamento

1. 1. 1. Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito società) devono:

a) a) a) comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del fondo pensione;

b) b) b) acquisire preventivamente dal fondo pensione ogni informazione rilevante ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione;

c) c) c) operare in modo che il fondo pensione sia adeguatamente informato sulla natura degli investimenti e i rischi ad essi connessi;

d) d) d) disporre di una conoscenza adeguata dei valori mobiliari oggetto della gestione del patrimonio del fondo.

2. 2. 2. Le società provvedono, nell'interesse del fondo pensione, alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti agli investimenti di pertinenza del fondo pensione, nel rispetto delle norme previste per la negoziazione di valori mobiliari dalla disciplina di settore e fermo restando che é attribuita in ogni caso al fondo pensione la titolarità dei diritti di voto per i valori mobiliari nei quali sono investite le risorse del fondo pensione medesimo.

Art. 2.

Separatezza contabile

1. 1. 1. Le società:

a) a) a) predispongono per il fondo pensione una contabilità idonea ad evidenziare, in ogni momento, l'ammontare e la composizione degli investimenti del fondo, nonché gli impegni relativi alle negoziazioni stipulate e non ancora regolate;

b) b) b) provvedono affinché la contabilità di ciascun fondo pensione sia distinta da quelle relative alla società, ad altri fondi pensione gestiti, nonché ad altri patrimoni gestiti a termini di legge;

c) c) c) predispongono procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sull'attività svolta e adottano misure che garantiscono l'ordinata conservazione della documentazione riguardante le operazioni di gestione di pertinenza di ciascun fondo pensione.

Art. 3.

Limiti operativi

1. 1. 1. Le società non devono effettuare, in relazione all'interesse del fondo pensione, operazioni con frequenza non necessaria ovvero operazioni non adeguate per tipologia e oggetto.

2. 2. 2. Le società non possono contrarre obbligazioni per conto del fondo pensione per un ammontare che impegni il fondo pensione medesimo oltre il valore affidato in gestione.

3. 3. 3. Le società non possono affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione è resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al fondo pensione.

4. 4. 4. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.